

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Dott. Paolo Maria Covini

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

Dott.ssa Fatima Ierardi

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Milano, 27 giugno 2023

Newsletter 2023/09 – Annuncio della Proroga al 20 luglio 2023 per i versamenti dei contribuenti ISA e forfettari

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che, con una prossima disposizione normativa, verrà stabilita la proroga del termine per i versamenti risultanti dai Modelli Redditi 2023, IRAP 2023 e IVA 2023 per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Per tali soggetti, dunque, il termine ultimo per i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023, verrà prorogato al:

- 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Sulla base delle disposizioni normative che già negli anni passati hanno disciplinato la proroga dei versamenti per tali soggetti, segnaliamo le principali caratteristiche dell'agevolazione nell'attesa della pubblicazione del testo ufficiale della norma.

1. Soggetti interessati alla proroga

La proroga in esame si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 5.164.569,00.



CONCENTER
STUDIO TOZZA

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

CPR Tale S.t.p.r.l.
Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968
emails: info@cprtale.it
www.cprtale.it

Possono beneficiare della proroga anche:

- i contribuenti che applicano il regime forfettario;
- i contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i contribuenti che presentano altre cause di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- i soggetti che devono dichiarare redditi "per trasparenza";
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti;
- i soci di società di capitali "trasparenti".

2. Soggetti esclusi dalla proroga

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga in esame, rimangono fermi gli ordinari termini di versamento delle imposte:

- entro il 30/06/2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero dall'1/07/2023 al 31/07/2023, con la maggiorazione dello 0,4%.

Sono esclusi dalla proroga, a titolo esemplificativo:

- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di € 5.164.569,00;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

La proroga in esame non riguarda, in ogni caso, i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30/06/2023 per effetto della:

- data di approvazione del bilancio o rendiconto;
- data di chiusura del periodo d'imposta.

3. Versamenti che rientrano nella proroga

La proroga si applica:

- ai versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, con scadenza ordinaria al 30/6/2023, ovvero al saldo per l'anno di imposta 2022 e all'eventuale primo acconto per l'anno di imposta 2023;
- al versamento del saldo IVA relativo all'anno di imposta 2022, qualora non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16/03/2023;
- ai contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti;
- ai contributi INPS dovuti dai soci di società a responsabilità limitata, soci di società artigiane o commerciali (che non applicano il regime di trasparenza fiscale);
- al diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti.